



**COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 391501 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

**REGOLAMENTO DEL  
GRUPPO COMUNALE  
DI VOLONTARI DI  
PROTEZIONE CIVILE**

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2010.

### **Art. 1**

E' costituito presso il Comune di Fara Gera d'Adda (BG) il Gruppo Volontari di Protezione Civile, formato da cittadini volontari. Che ha lo scopo di intervenire, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile con attività di programmazione, prevenzione, soccorso, supporto logistico e superamento dell'emergenza e di eventuale collaborazione con le forze dell'ordine in caso di richiesta.

### **Art. 2**

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (come da schema allegato), all'accettazione della stessa, dopo apposito colloquio, da parte del Responsabile del Servizio Protezione Civile che effettuerà la valutazione delle domande e dei titoli utili eventualmente a privilegiare coloro che dimostreranno di avere preparazione teorico-pratica specifica nello svolgere attività particolarmente idonee ai fini di Protezione Civile.

I Volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

Il Comune assicurerà i Volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

### **Art. 3**

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

### **Art. 4**

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
2. garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
3. curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
4. informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
5. gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile;
6. Ogni attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

### **Art. 5**

Il Comune garantisce la formazione e l'addestramento dei Volontari attraverso corsi di aggiornamento e di addestramento, anche garantendo la partecipazione a esercitazioni pratiche.

### **Art. 6**

Il gruppo comunale di protezione civile in situazioni di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 7**

Gli aspiranti volontari, dovranno essere in condizioni fisiche compatibili con la loro qualifica all'interno del gruppo e tali da garantire la loro incolumità durante le attività di servizio. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non potranno svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

#### **Art. 8**

Qualora il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, suddivise in:
  - il rimborso delle spese per il carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
  - il risarcimento di eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
  - il ristoro di altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;
- ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

#### **Art. 9**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

#### **Art. 10**

Il Gruppo utilizza i mezzi, le uniformi e le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Fara Gera d'Adda (BG).

Le dimissioni o l'eventuale espulsione dal Gruppo comportano l'obbligo di restituzione di uniformi e attrezzature in uso al volontario.

#### **Art. 11**

Il Gruppo collabora con la Pubblica Amministrazione in caso di calamità e coordina eventuali interventi di altri gruppi di volontariato sul territorio comunale.

#### **Art. 12**

Il Gruppo può operare, previa espressa autorizzazione del Sindaco, anche fuori dal territorio comunale in missioni di soccorso e solidarietà nonché manifestazioni pubbliche o sportive di grande affluenza.

#### **Art. 13**

Il Gruppo può coordinare altri Gruppi di Volontari che operino sul territorio comunale, al fine di consentire nel territorio comunale la migliore organizzazione operativa.

#### **Art. 14**

Le qualifiche all'interno del Gruppo si articolano in:

- il Responsabile del settore Protezione Civile: è il funzionario comunale nominato dal Sindaco come responsabile del settore protezione civile;
- il Coordinatore del Gruppo: è uno dei volontari che ha il compito di pianificare e coordinare le attività del gruppo sia in fase di prevenzione che in fase di emergenza;
- il vice Coordinatore del Gruppo: è un volontario che sostituisce il coordinatore in caso di assenza;
- Volontario.

Le nomine del Coordinatore e del vice-Coordinatore sono effettuate dal Sindaco su indicazione del gruppo di volontari per mezzo di elezione, e hanno la durata di due anni.

La nomina può essere revocata dal Sindaco anche prima della scadenza in caso di giustificati motivi o in caso di richiesta della maggioranza dei volontari.

#### **Art. 15**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo.

Le infrazioni e l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale o l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Tali sanzioni sono decise dal Sindaco, dopo aver richiesto un parere scritto al coordinatore, che dovrà redigerlo dopo aver sentito i volontari del gruppo.